SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
11 marzo 1986 *

Nella causa 28/85,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour d'appel di Douai, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

Alexandre Deghillage, residente in Frameries (Belgio),

e

Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge (Francia),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 86 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (GU L 149, pag. 2),

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, G. Bosco e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate:

— per il sig. Deghillage, appellante nella causa principale, all'udienza, da lui stesso,

— per il governo della Repubblica francese, all'udienza, dal sig. R. Abraham, in qualità di agente,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig. J. Griesmar,

* Lingua processuale: il francese.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 1986,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con sentenza 21 dicembre 1984, pervenuta alla Corte il 1° febbraio 1985, la Cour d'appel di Douai (Francia) ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'art. 86 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (GU L 149, pag. 2).

2 La questione è sorta nel contesto di una lite pendente dinanzi a detto giudice fra il sig. Alexandre Deghillage e la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, in seguito al rigetto da parte di questa della domanda del Deghillage diretta ad ottenere una rendita per malattia professionale.

3 Il Deghillage, cittadino belga, lavorava in Francia dal marzo del 1942 al dicembre del 1948, nel Belgio dal gennaio del 1949 all'aprile del 1958 e di nuovo in Francia dall'aprile del 1958 al 30 novembre 1981 in attività che lo esponevano a rumori che potevano ledere il senso dell'udito.

4 Il 12 settembre 1980 il Deghillage si sottoponeva ad un primo audiogramma mirante ad accertare un eventuale deficit audiometrico. Dal fascicolo non risulta se l'audiogramma sia stato effettuato in Francia o nel Belgio. Un secondo audiogramma veniva effettuato nel Belgio, il 3 dicembre 1981, tre giorni dopo che

l'interessato era stato messo in prepensione in seguito a licenziamento collettivo per motivi economici.

5 Il 14 gennaio 1982 il Deghillage presentava al Fonds des maladies professionnelles di Bruxelles una domanda di rendita per malattia professionale, alla quale era allegato un attestato medico in data 12 dicembre 1981 nel quale si dichiarava che egli era colpito da sordità traumatica, e ciò con riferimento al sopramenzionato audiogramma del 3 dicembre 1981.

6 Dal fascicolo si desume che, secondo le leggi belghe, l'attestato medico costituisce una prova adeguata dell'esistenza della malattia professionale per la quale era stata chiesta la rendita.

7 Il 28 febbraio 1983 il Fonds sopramenzionato dichiarava irricevibile la domanda motivando che l'interessato era stato esposto al rischio da ultimo nel territorio di un altro Stato membro. Solo il 5 aprile 1983 lo stesso Fonds trasmetteva il fascicolo al Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants di Parigi, per la liquidazione, da parte degli enti francesi competenti, delle spettanze dell'interessato come rendita per malattia professionale. Questa trasmissione avveniva a norma dell'art. 86, primo inciso, del regolamento n. 1408/71, ai sensi del quale la domanda che avrebbe dovuto essere presentata entro un determinato termine ad un ente previdenziale di uno Stato membro è ricevibile qualora sia presentata entro lo stesso termine ad un ente corrispondente di un altro Stato membro. In questo caso questo ente, a norma dell'art. 86, secondo inciso, di detto regolamento, è obbligato a trasmettere la domanda senza indugio all'ente competente.

8 La Caisse primaire d'assurance maladie di Maubeuge, alla quale il fascicolo veniva inviato il 28 aprile 1983, respingeva la domanda motivando che i presupposti stabiliti dalle norme francesi, in particolare quelli di cui alla tabella 42 del decreto 14 maggio 1981, n. 507, riguardante l'accertamento di malattie professionali provocate dal rumore, non sussistevano. Ai sensi di detta tabella, infatti, « il deficit audiometrico, bilaterale, irreversibile e che non si aggravi ulteriormente dopo la cessazione dell'esposizione al rischio » dev'essere confermato, dopo un primo esame, da una nuova audiometria effettuata da tre settimane ad un anno dopo la cessazione dell'esposizione ai rumori lesivi. Orbene, dato che l'esposizione al rischio era venuta meno per il Deghillage il 30 novembre 1981, il secondo audiogramma effettuato dall'interessato il 3 dicembre 1981 non soddisfaceva questa condizione.

9 Dopo che le impugnazioni esperite contro detto provvedimento, anzitutto dinanzi alla commission des recours gracieux, indi dinanzi alla commission de première instance de sécurité sociale di Valanciennes, non hanno avuto esito, l'interessato adiva la Cour d'appel di Douai la quale, con sentenza 21 dicembre 1984, ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Interpretando l'art. 86 del regolamento (CEE) n. 1408/71, quali siano le conseguenze della tardiva trasmissione della domanda dall'ente belga adito all'ente francese ».

10 Dalla motivazione della sentenza di rinvio si desume chiaramente che la questione non verte sulla ricevibilità della domanda erroneamente presentata ad un ente previdenziale di uno Stato membro le cui norme non si applicano ai sensi dell'art. 57, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Il giudice nazionale desidera in realtà sapere se il fatto che la domanda di prestazioni sia stata tardivamente trasmessa dall'ente previdenziale di uno Stato membro all'ente corrispondente di un altro Stato membro possa incidere sulla situazione dell'interessato di fronte all'uno o all'altro di questi due enti, in particolare qualora, a causa della tardiva trasmissione, l'interessato non possa più soddisfare le condizioni sostanziali stabilite dalle leggi dello Stato membro che deve fornirgli la prestazione, come nel caso del Deghillage.

11 Il governo della Repubblica francese e la Commissione delle Comunità europee rilevano nelle loro osservazioni che il sopramenzionato art. 86 è unicamente una norma di procedura e che nessuna sanzione è contemplata per la sua inosservanza, di guisa che la sola conclusione cui si può giungere con riguardo a detta disposizione, cioè che la tardiva trasmissione non incide sulla ricevibilità della domanda, non corrisponderebbe alla reale portata della questione pregiudiziale.

12 La Commissione suggerisce inoltre che la Corte, la quale ha sempre avuto cura di rendere del tutto chiara per i giudici proponenti la portata del diritto comunitario, completi la questione sottopostale richiamandosi ad altre disposizioni di detto diritto le quali consentano di risolvere il problema di fronte al quale il giudice nazionale si trova.

13 Tenuto conto del fatto che la Corte, ove occorra, può riformulare la questione che le sia stata sottoposta in modo da fornire al giudice nazionale tutti i dati di diritto comunitario che gli consentano di dirimere la lite dinanzi ad esso pendente, è opportuno intendere la questione nel senso che essa mira ad accertare se, in caso di tardiva trasmissione della domanda, delle disposizioni di diritto comunitario che non siano l'art. 86 del regolamento n. 1408/71 possano aver rilievo onde determinare la situazione giuridica dell'interessato per quanto riguarda il diritto di ottenere una prestazione dagli enti previdenziali.

14 Per risolvere la questione, è rilevante il determinare se l'accertamento di una malattia professionale, debitamente effettuato in uno Stato membro, debba essere ammesso in un altro Stato membro ai fini dell'attribuzione della prestazione.

15 In proposito si deve prendere in considerazione soprattutto l'art. 57, n. 2, dello stesso regolamento, a norma del quale « se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata medicalmente accertata per la prima volta nel suo territorio, questa condizione è considerata soddisfatta quando tale malattia è stata accertata per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro ». È questo il caso del Deghillage, la cui malattia professionale è stata debitamente accertata nel Belgio, mentre le norme che dovevano essere applicate per l'attribuzione delle prestazioni erano quelle francesi.

16 In forza della sopracitata disposizione, la quale deroga all'art. 57, n. 1, secondo il quale le prestazioni sono attribuite esclusivamente in forza delle norme dello Stato membro che deve fornirle, l'accertamento medico avvenuto in un altro Stato membro dev'essere tenuto presente per la determinazione di una malattia professionale, anche se le norme del primo Stato non ammettono gli accertamenti effettuati all'estero.

17 L'obbligo di ammettere l'accertamento di una malattia professionale effettuato in un altro Stato membro implica che gli enti competenti dello Stato tenuto a fornire le prestazioni non possono sollevare obiezioni per il fatto che l'esistenza della malattia professionale è stata accertata secondo le norme di un altro Stato membro. Non si può infatti ammettere che il procedimento di accertamento di una malattia

professionale ritualmente svoltosi in uno Stato membro debba attenersi alle norme di una legge straniera, e ciò tanto meno in quanto nel momento in cui detto accertamento avviene nel caso di persone che abbiano lavorato in più Stati membri, come nel caso in esame, lo Stato membro che dovrà corrispondere le prestazioni di malattia non è ancora stato determinato.

18 Si deve quindi risolvere la questione pregiudiziale nel senso che l'accertamento medico di una malattia professionale dev'essere ammesso dallo Stato membro che deve versare le prestazioni ai sensi dell'art. 57, n. 1, del regolamento n. 1408/71, anche se detto accertamento è avvenuto in un altro Stato membro e secondo le norme di questo.

Sulle spese

19 Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione),

statuendo sulla questione sottopostale dalla Cour d'appel di Douai, con sentenza 21 dicembre 1984, dichiara:

L'accertamento medico di una malattia professionale dev'essere ammesso dallo Stato membro che deve versare le prestazioni ai sensi dell'art. 57, n. 1, del regolamento n. 1408/71, anche se detto accertamento è avvenuto in un altro Stato membro e secondo le norme di questo.

Joliet Bosco O'Higgins

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 marzo 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

R. Joliet